



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 27.06.2023

Info/111.23/TARIE IMPRESE: entro il 30 giugno la comunicazione al Comune

**TARIE IMPRESE: ENTRO IL 30 GIUGNO LA COMUNICAZIONE AL COMUNE
DELLA SCELTA DEL GESTORE PUBBLICO O PRIVATO PER I RIFIUTI
URBANI - INDICAZIONI ALLE IMPRESE**

Come ogni anno si ricorda che ai sensi all'[articolo 238, comma 10, del D.L.vo 152/2006](#), **entro il 30 giugno** le **utenze non domestiche** di dovranno comunicare al proprio Comune (o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva) la **scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato** per la raccolta dei propri rifiuti urbani, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Questo perché se il produttore, nello specifico, opta per la scelta di conferire **tutti i propri rifiuti urbani** al recupero a operatori privati potrà con la comunicazione in oggetto richiedere **l'esenzione dalla componente variabile della TARI**. Può anche scegliere di conferire al recupero presso privato soltanto di **alcune tipologie di rifiuti urbani**, in tal caso potrà richiedere **la riduzione della componente variabile della TARI** proporzionata alla quantità di rifiuti avviati autonomamente al recupero.

Nel caso la scelta di ricorrere al mercato libero deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Detta indicazione temporale non lega l'utenza ad un singolo operatore privato, infatti si potrà, nel corso dei due anni, cambiare tale operatore in relazione all'andamento del mercato. Se invece l'utenza non domestica intende passare dall'operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine biennale, tale scelta è subordinata alla possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio.

La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione.

Si ricorda che, per la modifica del Dlgs 152/2006, a suo tempo prodotta dal Dlgs 116/2020, quindi l'art. 183, c. 1, lett. b-ter), comma 2 del Dlgs 152, **sono "Rifiuti Urbani"** quelli elencati nell'allegato L-quater (riportato sotto) prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies. (v. lo **Screenshot delle due tabelle riportate in calce a questa infoAMIS**)

Si ricorda anche che la Circolare del MITE 12 aprile 2021 aveva chiarito che le **aree dedicate alle lavorazioni industriali e i relativi magazzini** NON possono produrre rifiuti urbani e **NON sono assoggettate a TARI**, pertanto nell'eventualità ci sia bisogno di una

revisione di superfici imponibili, è opportuno inoltrare al Comune una formale istanza di variazione della superficie imponibile.

Per aiutare la scelta dell'impresa riteniamo utile fornire di seguito un quadro più dettagliato sulle regole legate alla classificazione dei rifiuti e alla tipologia di superfici.

Aree che producono rifiuti speciali

Le **superfici dove avviene la lavorazione industriale** (c.d. categoria 20 - attività industriali con capannoni di produzione), comprendendo in tale esclusione i **magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono escluse dall'applicazione della TARI** sia con riferimento alla **quota fissa** che alla **quota variabile**,

I rifiuti prodotti in tali superfici sono **rifiuti speciali** che dovranno essere conferiti a gestori privati autorizzati (compresi imballaggi in carta e cartone, plastica ed altri rifiuti prodotti nei magazzini funzionalmente connessi all'attività produttiva)

Aree che producono rifiuti urbani (ex assimilati)

Tutte le altre dove non avviene la produzione industriale (es. uffici, spogliatoi, mense, ecc.) sono passibili di produrre rifiuti urbani.

Sono infatti **urbani** i rifiuti individuati **nell'allegato L-quater**, alla Parte IV del Codice dell'Ambiente, prodotti dalle **attività** elencate **nell'allegato L-quinquies**, alla Parte IV del Codice dell'Ambiente. (Art. 183 lettera b-ter). Segnaliamo che tra i rifiuti urbani rientrano anche i toner per stampa prodotti dagli uffici.

Pertanto, per ogni utenza industriale, dal combinato disposto dal comma 10 dell'art. 238 TUA, dall'allegato L-quinquies della Parte IV del TUA e dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 la situazione che potrebbe verificarsi è la seguente:

1. **L'utenza decide di conferire tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico.** In questo caso l'utenza non dovrà comunicare nulla al comune di appartenenza. Sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani l'utenza pagherà sia la quota fissa che la quota variabile della TARI;
2. **L'utenza decide di conferire parzialmente i rifiuti urbani al servizio pubblico.** In questo caso l'utenza dovrà corrispondere la quota fissa della TARI sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani, mentre sulle stesse superfici verrà applicata una riduzione della quota variabile proporzionale alla quantità dei rifiuti avviati a recupero tramite un gestore di rifiuti privato, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero. In questo caso, per usufruire della riduzione della parte variabile della tariffa, l'utente dovrà dimostrare di averli avviati al recupero mediante attestazione (FIR) rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
3. **L'utenza decide di avviare a recupero tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.** In questo caso sulle superfici passibili di produrre rifiuti urbani verrà applicata solo la quota fissa della TARI. In questo caso la comunicazione delle utenze di non servirsi del gestore del servizio pubblico deve essere comunicata entro il **30 giugno** di ciascun anno.

Si consiglia comunque le imprese di contattare l'ufficio tributi dei rispettivi Comuni per le modalità di inoltro della richiesta per l'esclusione delle superfici non più tassabili ed eventualmente dichiarare di non avvalersi del servizio pubblico. Nel caso il comune di appartenenza non avesse provveduto all'elaborazione di un'apposita modulistica specifica per

la richiesta, è possibile contattarci per eventualmente rimandare un modello fac-simile elaborato da Confindustria a livello regionale.

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Classificazione

«Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) [rifiuti urbani]

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- Mense, birrerie, hamburgerie.
- Bar, caffè, pasticceria.
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- Ipermercati di generi misti.
- Banchi di mercato generi alimentari.
- Discoteche, night club.

«Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe».